

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1503)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGNO, FERMARIELLO, PALAZZESCHI e BONATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1971

Modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttili, delle carni e dei prodotti ittici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttili, delle carni e dei prodotti ittici, istituisce una commissione in ciascun mercato all'ingrosso, nonché una commissione centrale, suddivisa in tre sezioni.

Delle suddette commissioni sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le categorie di operatori e di lavoratori interessate, meno quella dei facchini liberi esercitanti addetti alle operazioni di carico, scarico e trasporto interno, in cui è pure rilevante l'interesse al buon funzionamento dei mercati.

Poiché i facchini liberi sono dei validi operatori di mercato i quali con la loro attività assicurano razionalità e celerità nelle operazioni di carico, scarico, smistamen-

to e trasporto delle merci, non è giustificabile che essi non facciano parte in pieno diritto delle commissioni che presiedono al regolare funzionamento dei mercati ed alle soluzioni dei problemi dei mercati stessi.

A maggior ragione tale esigenza si pone in considerazione per il fatto che le commissioni sono chiamate ad esprimere pareri in ordine all'orario del mercato, alle tariffe dei servizi del mercato, comprese quelle del facchinaggio e del trasporto pubblico; pareri che incidono fondamentalmente sulle condizioni di lavoro degli stessi facchini liberi.

Il presente disegno di legge si propone di estendere a tale categoria il diritto di essere rappresentata in ciascuna commissione di mercato e in ognuna delle tre sezioni della commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:

« 8-bis) tre rappresentanti dei facchini liberi, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative della categoria ».

Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo le parole: « giuridicamente riconosciute », sono aggiunte le seguenti: « ; da un rappresentante dei facchini liberi su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria ».